

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 9 DEL 05-05-2020

Ufficio: NOTIFICHE -ALBO

Oggetto: Attivazione Disposizioni per il contenimento dell'epidemia del Coronavirus nel territorio comunale tulesse

IL SINDACO

Premesso che

- ✓ con DPCM 26 aprile 2020: “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, pubblicato sulla GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha disposto ordini che sostituiscono le disposizioni del DPCM 10 aprile 2020, con efficacia fino al 17 maggio 2020;
- ✓ con ordinanza del Presidente della Regione Sardegna, di cui n. 20 del 02.05.2020, avente ad oggetto “*Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”, sono state definite delle misure graduali che, nel rispetto della ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza al rischio effettivamente presente sul territorio regionale della Sardegna, continuano ad esercitare delle azioni di contrasto e prevenzione alla diffusione del virus;
- ✓ con ordinanza Regionale n. 20 del 02.05.2020 agli articoli n. 23-24, con decorrenza 11 maggio 2020, si definisce per i comuni avente parametro dell'indice di trasmissibilità Rt uguale o inferiore a 0,5 che il Sindaco, con propria ordinanza, potrà consentire la riapertura delle attività inerenti servizi alla persona (quali, a titolo di mero esempio, saloni di parrucchieri, estetisti, tatuatori) e la riapertura degli esercizi commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie, profumerie, nel rispetto del distanziamento personale e del divieto di assembramento.
- ✓ Con ordinanza Sindacale, di cui Reg Gen 9 del 14.04.2020, avente ad oggetto “Disposizioni per il contenimento dell'epidemia del Coronavirus nel territorio comunale tulesse – Proroga disposizioni sino al 03.05.2020”, disponeva la sospensione del commercio su area pubblica e del commercio ambulante (compresa la vendita di generi alimentari) su tutto il territorio ambulante;
- ✓ Con l'art 13 della sopra citata ordinanza Regionale si demanda al Sindaco, con apposita ordinanza, la facoltà di consentire l'apertura dei mercati rionali nel rispetto delle norme igieniche e di divieto di assembramento;

Dato atto

- ✓ del DPCM del 26.04.2020, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri definisce che l'efficacia delle disposizioni dei decreti emessi dallo stesso con i DPCM del 8, 9, 11, 22 marzo 2020, del 01, 10.04.2020 nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20 e 28.03.2020, ai fini del contenimento dell'epidemia del coronavirus, sono prorogate fino al 17.05.2020;
- ✓ dell'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 20 02.05.2020 e del 21.05.2020 indicanti disposizioni inerenti le attività da effettuare in contrasto all'epidemia virologica esistente sul territorio regionale valide sino al 17.05.2020;
- ✓ che è necessario ulteriormente indicare ed invitare i concittadini al rispetto delle norme impartite dal Governo e dalla Regione Sardegna evitando assembramenti ed all'impiego dei dispositivi di protezione individuali;

Ravvisata la necessità di far ripartire, in modo ragionevole e razionale, in armonia coi principi dettati dalle norme nazionali e regionali (contingentare i clienti, distanza di almeno un metro, utilizzo di dispositivi di protezione individuale), l'economia locale;

Visti

- ✓ l'art. 54 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;
- ✓ la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
- ✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 4.3.2020, 8.3.2020, 09.03.2020; 11.03.2020, 22.03.2020, 01.04.2020, del 10.04.2020; del 26.04.2020, inerenti le restrizioni da adottare per contenere l'emergenza epidemiologica da coronavirus;
- ✓ l'Ordinanza n.1 del 22/02/2020; n.2 del 21.02.2020; n.3 del 27.02.2020; n. 4 del 08.03.2020; n. 5 del 09.03.2020 e successivi (sino alla n. 21 del 03.05.2020) del Presidente della Regione Autonoma Sardegna recante ordini per l'attuazione delle disposizioni del Ministero della Salute contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 “
- ✓ l'Ordinanza del Ministero della Salute “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale del 20.03.2020 e del 28.03.2020
- ✓ l'Ordinanza Sindacale di cui Reg Gen n. 9 del 14.03.2020;

Considerato che

- ✓ il Comune, al fine di autorizzare con decorrenza dal 11 maggio 2020 l'apertura delle attività commerciali richiamate dall'ordinanza RAS n. 20/2020, è obbligato a verificare quotidianamente che il proprio comune si mantenga nei parametri indicati in premessa;
- ✓ l'evoluzione della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'eventuale incremento di casi sul territorio regionale e soprattutto comunale comporterebbe l'adozione di restrizioni sulle disposizioni adottate dalla presente ordinanza sindacale;

Ritenuto, per quanto espresso in premessa, adottare a livello locale misure utili a contrastare il diffondersi dell'epidemia da coronavirus;

DISPONE

A partire dalla data del 05.05.2020 sino al 17.05.2020:

- **al fine di favorire l'attività motoria e sportiva individuale non agonistica, è consentito al pubblico l'accesso ai parchi, ai giardini pubblici, comprese aree pubbliche prospicienti il lago e il compendio forestale dalle ore 08:00 alle ore 20:00 a condizione che non si creino assembramenti e venga rispettata la distanza interpersonale di almeno due metri indossando apposita mascherina.**
- **E' vietato l'utilizzo dei giochi presenti nei giardini pubblici di: via Roma intersezione con Corso Repubblica e Piazza Caduti del Lavoro fronte via Enrico Berlinguer.**
- **E' consentita l'attività motoria (intesa come passeggiata di un genitore munito di mascherina con un figlio minore) oltre la propria abitazione;**
- **E' consentito l'accesso al cimitero comunale purchè non si creino assembramenti e si rispettino le distanze interpersonali tra i visitatori che dovranno essere muniti di dispositivi di protezione (mascherine).**
- **È possibile esercitare il commercio su area pubblica ogni mercoledì presso l'area di via Enrico Costa purchè non si creino assembramenti e si rispettino le distanze interpersonali tra i consumatori che dovranno essere muniti di dispositivi di protezione (mascherine). E' fatto obbligo per gli esercenti l'uso di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, di guanti e soluzioni idroalcoliche igienizzanti.**
- **È possibile esercitare il commercio itinerante solo per la categoria di generi alimentari ogni mercoledì purchè non si arrechino assembramenti e si rispettino le distanze interpersonali tra i consumatori che dovranno essere muniti di dispositivi di protezione (mascherine).**

A partire dalla data 11.05.2020 e sino a nuove disposizioni:

- **è consentita la riapertura delle attività inerenti servizi alla persona (quali, a titolo di mero esempio, saloni di parrucchieri) nel rispetto delle seguenti condizioni:**
 - a) **L'accesso ai locali potrà avvenire solo previo appuntamento e direttamente per essere serviti, con esplicito divieto di sostarvi sia all'interno per qualsiasi altra ragione sia all'esterno in attesa di farvi ingresso;**
 - b) **Le postazioni di lavoro all'interno delle strutture potranno essere utilizzate esclusivamente in modo da garantire sempre una distanza di almeno due metri tra persone;**

- c) Dopo ogni singolo servizio, le postazioni, le superfici, le attrezzature e gli strumenti utilizzati dovranno essere accuratamente igienizzati con l'utilizzo di idonei prodotti sanitari. Per la protezione dei clienti, potranno essere utilizzati solo teli, camici o asciugamani monouso;
- d) Gli operatori ed i clienti all'interno delle strutture hanno l'obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e di guanti. Per l'effetto, resta vietata l'esecuzione di trattamenti che prevedano un contatto diretto con la bocca, le narici o a zona oculare e perioculare dei clienti, quali – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo – il taglio e la regolazione di baffi e/o barba, la depilazione del contorno labiale, l'iniezione di filler per il soft-lifting naso-labiale, la sistemazione di ciglia e sopracciglia e simili;
- e) Dopo ogni chiusura dell'esercizio e comunque prima della successiva riapertura, i locali devono essere adeguatamente sanificati con prodotti certificati;
- è consentita la riapertura degli esercizi commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie, profumerie, nel rispetto del distanziamento personale e del divieto di assembramento

AVVISA

- che la presente Ordinanza verrà esposta all'Albo Pretorio del Comune di Tula per 15 gg;
- Sono incaricati dell'esecuzione e dell'esatta osservanza della presente Ordinanza, i Funzionari e gli Agenti di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285;

INFORMA

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle seguenti forme e secondo i seguenti termini: ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro il termine di sessanta giorni o, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio.

DISPONE

Che l'adozione del presente provvedimento sia resa nota a tutti i cittadini mediante pubblicazione all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune.

Che copia del presente provvedimento sia trasmesso:

- Alla Prefettura di Sassari
- all'Ufficio Vigili Urbani, sede;
- alla Stazione Carabinieri di Tula;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SATTA GESUINO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della stessa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 05-05-2020 al 20-05-2020

Pubblicazione all'albo n. 324

Prot. n°

Lì 05-05-2020